



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER IL MOLISE

composta dai Magistrati:

Lucilla Valente, Presidente;

Domenico Cerqua, Primo referendario

Ruben D'Addio, Referendario

Emanuele Petronio, Referendario

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022.

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 103, 117, 119 e 134 della Costituzione, nonché gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*», convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la legge regionale Molise 7 maggio 2002, n. 4, in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale;

VISTO il disegno di legge adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 25 settembre 2023, n. 289, trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 7 novembre 2023, con il quale è stata approvata la proposta di rendiconto generale per l'esercizio 2022 della Regione Molise;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 9;

VISTA l'ordinanza n. 1/PRES/2024, del 5 gennaio 2024, con la quale il Presidente di questa Sezione ha fissato la data di trattazione dell'odierno giudizio;

UDITI, nella pubblica udienza del 18 gennaio 2024, il Presidente della Sezione regionale Lucilla Valente e il Primo referendario Domenico Cerqua;

UDITI il Pubblico ministero, nelle persone del Procuratore Regionale Antonio D'Amato e del Sostituto Procuratore Regionale Stefano Brizi, e, per la Regione Molise, l'Assessore al Bilancio Gianluca Cefaratti;

RITENUTO IN FATTO CHE:

- con decisione n. 80/2021/PARI, non impugnata, la Sezione regionale ha parificato il Rendiconto generale con rilevanti eccezioni, evidenziando la non corretta determinazione di numerose poste contabili, da cui era conseguita una sensibile sottostima del disavanzo 2020;

- la Regione Molise, con la Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 6 (*"Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020"*), ha approvato il rendiconto 2020 omettendo di procedere alla corretta rideterminazione delle poste rilevanti, con la conseguente rappresentazione contabile di un disavanzo ampiamente sottostimato;

- per effetto dell'illegittima determinazione del saldo di amministrazione (effettuata discostandosi dalle risultanze della parifica), la citata legge di approvazione del rendiconto 2020 n. 6/2021 è risultata in contrasto con i principi costituzionali in materia di obblighi di rispetto dell'equilibrio di bilancio, al pari della legge di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 (L.R. n. 3/2021) come assestata con la L.R. 29 dicembre 2021, n. 7, poiché dalla sottostima del disavanzo 2020 sono derivati stanziamenti, riferiti all'esercizio successivo, a loro volta ampiamente sottostimati, falsando integralmente gli equilibri dell'esercizio 2021;

- pertanto, essendo le questioni sul rendiconto 2020 e sul previsionale 2021 (come assestato) rilevanti ai fini della parifica 2021, con la decisione n. 192/2022/PARI:

a) da un lato sono state **non parificate** alcune poste contabili la cui quantificazione non era influenzata dai riflessi sul 2021 dell'illegittimo calcolo del saldo 2020: la loro **"autonoma"** illegittima determinazione, rispetto alla legge di rendiconto 2020, ne imponeva, quindi, l'immediata non parifica;

b) tenuto conto, poi, degli effetti sullo *schema di rendiconto 2021* delle illegittimità che muovevano dalla legge di rendiconto 2020, è stato **sospeso** il *"giudizio – e, per l'effetto, la decisione definitiva – sulla parifica del Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021"*;

con **separata ordinanza n. 10/2023/PARI** è stata, quindi, sollevata questione di costituzionalità sulle seguenti leggi:

1) legge regionale 29 dicembre 2021, n. 6 (di approvazione del rendiconto 2020);

2) legge regionale 29 dicembre 2021, n. 7 (di assestamento del previsionale 2021-2023);

- nonostante il giudizio di parifica del rendiconto 2021 risulti sospeso, la Regione Molise ha comunque approvato il rendiconto 2021 con **Legge regionale 31 dicembre 2022 n. 27**, senza alcuna modifica del progetto di legge originario; legge, quest'ultima, che da notizie acquisite dai verbali del Collegio dei Revisori e dalla consultazione del bollettino ufficiale regionale, risulta modificata dagli articoli 2 e 3 della **Legge Regionale 19 settembre 2023, n. 4**, non comunicata alla Sezione regionale di controllo, con cui, in particolare, la Regione avrebbe rettificato il saldo di cui allo schema di rendiconto 2021, peraltro intervenendo solo sulle "autonome" criticità rilevate nella decisione di parifica n. 192/2022/PARI;

- i contenuti della Legge Regionale 19 settembre 2023, n. 4, non affrontando in alcun modo la questione delle conseguenze, sulla legge di rendiconto 2020 e sul previsionale assestato 2021, della sottostima dei saldi rilevata dalla Sezione regionale nella decisione n. 80/2021/PARI, evidentemente non presentano alcuna rilevanza sul pendente giudizio di costituzionalità;

- in data 7 novembre 2023 è stata formalmente trasmessa la deliberazione 25 settembre 2023, n. 289, con cui la Giunta regionale ha approvato lo schema di rendiconto per l'esercizio 2022, violando il disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), per il mancato invio del disegno di legge di approvazione in ossequio alla tempistica del ciclo di bilancio e dell'attività di parifica, disciplinati dal combinato disposto degli articoli 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 64 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4;

- senza attendere gli esiti dell'istruttoria come compendiatì nella decisione di parifica, in data 20 dicembre 2023 il Consiglio regionale ha provveduto ad approvare la legge di rendiconto, successivamente pubblicata nel bollettino regionale (Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 9 - *"Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022"*);

#### CONSIDERATO IN DIRITTO CHE

- come evidenziato dalle Sezioni Riunite, la pronuncia della Corte dei conti *"interviene prima dell'approvazione, da parte dell'organo legislativo, della legge sul rendiconto (artt. 38 e 43, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; art. 149, R.D. 23 maggio 1924, n. 827; art. 38, legge 31 dicembre 2009, n. 196), sicché l'attività di parificazione svolta dalla Corte si pone in rapporto di ausiliarità nei confronti delle*

*assemblee legislative essendo teleologicamente collegata alla legge di approvazione del rendiconto stesso*" (Corte dei conti, Sezioni Riunite in speciale composizione, sentenza 29 luglio 2019, n. 23/2019/EL);

- l'intervenuta approvazione del rendiconto 2022 ha violato elementari obblighi di leale collaborazione, presidiati dagli artt. 5, 100, 103, 119 e 120 della Costituzione, in quanto l'esercizio della funzione di controllo affidata alle Sezioni regionali della Corte dei conti, con l'istituto della parificazione, costituisce espressione di una funzione ausiliaria rispetto all'assemblea legislativa costituzionalmente tutelata;

- pertanto, la sopravvenuta legificazione del rendiconto ha violato la funzione cui è preordinato il giudizio di parifica, incidendo sul diritto-dovere della Corte dei conti di accertare, in esito a un procedimento contenzioso caratterizzato da approfondito contraddittorio, i corretti valori delle poste contabili;

- più in generale, l'intera attività legislativa regionale in materia di bilancio per gli esercizi 2021 e 2022, seguita alla sospensione del giudizio di parifica del rendiconto 2021, presenta possibili vizi di legittimità costituzionale;

- tuttavia, la pendenza del giudizio di costituzionalità sulla legge di rendiconto 2020 e di assessment del bilancio di previsione 2021-2023 (reg. ord. n. 52/2023), nonché di un ulteriore e separato giudizio *ex* 127 Cost. sulla Legge della Regione Molise 31 dicembre 2022, n. 27, di approvazione del Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021 (reg. ric. n. 10/2023), la cui trattazione è fissata, rispettivamente, in data 24 gennaio e 6 febbraio 2024, allo stato rendono precario il contenuto degli atti oggetto del giudizio di parifica;

- infatti, *"il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie. [...] Invero, il richiamato principio di continuità del bilancio è una specificazione del principio dell'equilibrio tendenziale contenuto nell'art. 81 Cost., in quanto «collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato» (ex plurimis, sentenza n. 181 del 2015), consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi."* (Corte costituzionale, sentenza 5 marzo 2018, n. 49). Dunque, l'eventuale eliminazione delle richiamate leggi dal mondo giuridico, unitamente agli effetti conformativi che ne deriverebbero, potrebbero comportare in tempi brevi un radicale rivolgimento del quadro normativo all'interno del quale la Corte è chiamata a svolgere le sue funzioni;

- lo stretto collegamento tra i procedimenti riguardanti la parificazione dei rendiconti per gli esercizi 2021 e 2022 determina, intanto, la necessità di disporre la riunione dei giudizi;
- la definizione dei predetti giudizi costituzionali appare propedeutica alla decisione riguardante la parifica del rendiconto 2022, considerato il suo carattere logicamente pregiudiziale, rendendo necessaria la sospensione del procedimento, ai sensi del combinato disposto agli artt. 106 del c.g.c. e 295 c.p.c.;
- in particolare, nel senso della necessaria sospensione occorre rilevare che, richiamato il già ricordato principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, un'eventuale pronuncia di parificazione da parte di questa Sezione sul rendiconto 2022, ove ancora ammissibile, antecedentemente alla definizione dei giudizi relativi ai precedenti rendiconti, sarebbe *inutiliter data*;
- in ogni caso, non ritenendo che il presente giudizio possa essere deciso indipendentemente dalla pronuncia sulle richiamate questioni di compatibilità costituzionale, è *a fortiori* ammesso il ricorso all'istituto della sospensione impropria, espressione di un potere ampiamente discrezionale che trova la propria giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali, non ricorrendo nella fattispecie i profili ostativi valorizzati dalla Corte costituzionale nella sent. n. 218/2021 (limitazione di accesso delle parti al giudizio di legittimità costituzionale e riduzione, nel giudizio pendente, del quadro "*delle varie posizioni soggettive in gioco*" offerto alla Corte);
- il Collegio si riserva di trattare, in sede di continuazione del presente giudizio a seguito di risoluzione dei pendenti incidenti di costituzionalità, gli effetti del *decisum* costituzionale e – previo specifico contraddittorio sul punto alla luce degli artt. 7 c.g.c. e 101 c.p.c. – la rilevanza e la fondatezza della questione di costituzionalità posta dalla Procura erariale, relativa alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 9 ("*Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022*") e alla legge regionale 15 dicembre 2023, n. 6 ("*Bilancio di previsione della Regione Molise 2023-2025*"), nonché della costituzionalità delle seguenti leggi: L.R. 24 maggio 2022, n. 9 ("*Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022 – 2024*"); L.R. 31 dicembre 2022, n. 27 ("*Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021*"), ove non dichiarata, nelle more, dalla Corte costituzionale; L.R. 19 settembre 2023, n. 4 (articoli 2 e 3); L.R. 29 dicembre 2023, n. 10 ("*Assestamento del bilancio di previsione della regione Molise 2023- 2025*"), per contrasto con gli artt. 81, 97, 100, 103, 117 e 119 della Costituzione.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise,

## ORDINA

- la riunione dei giudizi di parificazione sui rendiconti 2021 e 2022, da trattarsi in unica sede all'esito dei giudizi di costituzionalità citati in premessa;
- la sospensione del giudizio di parificazione sul rendiconto 2022, nei sensi precisati in motivazione, nelle more delle decisioni della Corte costituzionale sulle questioni rimesse con ordinanza di questa Sezione (reg. ord. n. 52/2023) e con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (reg. ric. n. 10/2023);

## SI RISERVA

la valutazione in ordine alla rilevanza e alla fondatezza della questione di costituzionalità, posta dalla Procura erariale, relativa alle leggi regionali 28 dicembre 2023, n. 9 (*"Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022"*) e 15 dicembre 2023, n. 6 (*"Bilancio di previsione della Regione Molise 2023-2025"*), nonché alle seguenti ulteriori leggi: L.R. 24 maggio 2022, n. 9 (*"Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022 – 2024"*); L.R. 31 dicembre 2022, n. 27 (*"Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021"*), ove non dichiarata, nelle more, dalla Corte costituzionale; L.R. 19 settembre 2023, n. 4 (articoli 2 e 3); L.R. 29 dicembre 2023, n. 10 (*"Assestamento del bilancio di previsione della regione Molise 2023-2025"*), per contrasto con gli artt. 81, 97, 100, 103, 117 e 119 della Costituzione.

## DISPONE

che, a seguito del deposito, copia della presente ordinanza sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente della Regione Molise, al Presidente del Consiglio regionale del Molise e al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Molise e comunicata al Presidente della Corte dei conti.

Così deciso in Campobasso, nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

Dispositivo letto in udienza.

I Relatori

Presidente Lucilla Valente



LUCILLA VALENTE  
CORTE DEI CONTI  
19.01.2024 11:09:39  
GMT+01:00

I Referendario Domenico Cerqua



DOMENICO CERQUA  
CORTE DEI CONTI  
19.01.2024 10:39:10 GMT+01:00

La presente decisione è stata depositata in Segreteria in data 19 gennaio 2024.

Il Funzionario preposto  
(Silvia Storto)



SILVIA STORTO  
CORTE DEI CONTI  
19.01.2024  
11:10:59  
GMT+01:00